

RETORICHE DEI GIURISTI
E COSTRUZIONE DELL'IDENTITÀ
NAZIONALE

A CURA DI
GIOVANNI CAZZETTA

Il volume è pubblicato con un finanziamento ottenuto nell'ambito del Prin 2008 «Prolusioni, prelezioni, discorsi. Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale» (Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Milano Statale, Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Università degli Studi di Torino)

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

INDICE

Introduzione: Prolusioni, prelezioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi, <i>di Giovanni Cazzetta</i>	p. 11
PARTE PRIMA: DALLE PATRIE REGIONALI ALL'UNITÀ NAZIONALE	
I. Legge e ordine giuridico della nazione, <i>di Maurizio Fioravanti</i>	33
II. Le molte patrie del giurista preunitario. Discorso giuridico e questione nazionale dall'antico regime all'unificazione, <i>di Luca Mannori</i>	37
III. «Col senno civile e colla forte moderazione». Su alcune prolusioni giuridiche nell'Ateneo torinese fino all'Unità, <i>di Michele Rosboch</i>	71
IV. Verso un «ordinamento nazionale». Giuseppe Montanelli tra Granducato e Stato unitario, <i>di Antonio Chiavistelli</i>	85
V. La prolusione di Pasquale Stanislao Mancini sul principio di nazionalità (Torino 1851), <i>di Gian Savino Pene Vidari</i>	117
VI. <i>Il più atteso postliminio</i> . La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana, <i>di Antonia Fiori</i>	135

I lettori che desiderano informarsi sui libri e sull'insieme delle attività della Società editrice il Mulino possono consultare il sito Internet: www.mulino.it

ISBN 978-88-15-24416-1

Copyright © 2013 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito www.mulino.it/edizioni/fotocopie

VII. Un diritto italiano? Il discorso giuridico nella formazione dello Stato nazionale, <i>di Pietro Costa</i>	p. 163
PARTE SECONDA: DALL'ITALIA LIBERALE ALLA REPUBBLICA	
VIII. «Come si assicurano i diritti degli individui e delle nazioni? Colla libertà costituzionale». I primi corsi di diritto costituzionale a Roma dopo l'Unità, <i>di Mario Caravale</i>	203
IX. Declinazioni della nazione nella giuspubblicistica italiana, <i>di Massimiliano Gregorio</i>	231
X. Alla ricerca del «genio italico». Tradizione e progetti nella penalistica postunitaria, <i>di Michele Pifferi</i>	257
XI. «Sociologia e diritto»: l'eclettismo liberale di Gian Pietro Chironi, <i>di Enrico Genta</i>	297
XII. La retorica dei procuratori generali all'inaugurazione degli anni giudiziari nella Milano fascista, <i>di Angela Santangelo Cordani</i>	311
PARTE TERZA: «ITALIANITÀ» DELLA STORIA DEL DIRITTO?	
XIII. Storia del diritto e costruzione dell'identità nazionale, <i>di Alberto Spinosa</i>	341
XIV. Negare il Medioevo: romanesimo e germanesimo tra Otto e Novecento, <i>di Raffele Volante</i>	385

XV. Roma, l'Impero e l'Italia nella letteratura romanistica degli anni Trenta, <i>di Valerio Marotta</i>	p. 425
Indice dei nomi	463
Gli autori	475

LUCA MANNORI

LE MOLTE PATRIE DEL GIURISTA PREUNITARIO.
DISCORSO GIURIDICO E QUESTIONE NAZIONALE
DALL'ANTICO REGIME ALL'UNIFICAZIONE

Esiste una «patria dei giuristi», delle cui vicissitudini concettuali si possa tracciare la storia nel corso del tempo? Sicuramente no, se ci si aspetta di trovare, entro i confini della testualità propriamente giuridica, un discorso strutturato circa quel particolare senso di appartenenza che la cultura occidentale ha espresso da sempre con il termine «patria». Quella voce, in effetti, rinvia per sua natura ad un mondo di valori esterni alla sfera del diritto. Lo specifico della patria è il suo porsi come centro di una rete di rapporti comunitari che travalicano qualsiasi relazione puramente giuridica e che anzi, nelle letture più esigenti, possono giungere fino a pretendere dal soggetto una dedizione assoluta, destinata a prevalere su precisi doveri quali l'ubbidienza ai genitori o il rispetto della parola data¹. Fin dall'antichità, la patria è tale, insomma, in quanto chiede di essere *amata*; e il discorso ad essa correlato si colloca perciò in un campo disciplinare che, comunque lo si voglia definire, va ben oltre quello relativo alla sfera del *iustum*².

Ciò non toglie però che anche i giuristi si siano trovati da sempre a fare i conti con l'esistenza della patria: se non altro per determinare il preciso significato del lemma

¹ Così, tipicamente, Cicerone, *De Officiis*, 3, 90 e 3, 95, per il quale è doveroso mettersi contro il padre che vuol farsi tiranno e non pagare il creditore che muove guerra alla repubblica.

² Per una ricostruzione specifica di quel discorso, il rinvio d'obbligo è a M. Viroli, *Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 1995; ma cfr. pure M. Rosati, *Il patriottismo italiano. Culture politiche e identità nazionale*, Roma-Bari, Laterza, 2000. Per una storia linguistica del termine nella lingua italiana, invece, cfr. ora F. Bruni, «Patria», in «Lingua italiana d'oggi», VII (2010), pp. 35-68; F. Bambi, *La «patria» e i patrioti*, in *L'italiano dalla nazione allo Stato*, a cura di V. Coletti e S. Iannizzotto, Firenze, Le Lettere, 2011, pp. 137-144.

medesimo, quando esso ricorra in una qualsiasi fonte normativa o privata di cui è richiesta l'applicazione. Inoltre, il campo semantico che orbita attorno a «patria», chiamando in causa legami profondi di lealtà e di fiducia nei confronti del gruppo di cui si è membri, costituisce evidentemente una risorsa non trascurabile per chi è professionalmente chiamato, tra gli altri suoi compiti, a produrre strategie di legittimazione. E soprattutto, infine, anche il giurista ha una patria, il cui profilo, pur raramente destinato a tradursi in una trattazione specifica e ben consapevole, non può non riflettere in varia misura la sua identità di ceto e magari produrre conseguenze di rilievo sul piano ordinamentale. In queste pagine cercheremo appunto di capire quale fosse questa percezione della patria fatta propria dai giuristi della penisola nella fase cronologica precedente al momento in cui essi divennero «italiani».

1. *Patrie d'antico regime*

Come momento iniziale della nostra esplorazione non vale la pena spingersi molto oltre il principio del Settecento. Prima di questo momento, infatti, l'identità del giurista, quantomeno in Italia, s'iscrive ancora tutta entro il sistema di coordinate d'origine medievale *ius commune - ius proprium*, universale-particolare; mentre la stessa parola «patria» ricorre per lo più in dottrina nel senso letterale di «terra del padre», ad indicare cioè la micro-comunità di primo livello di cui si entra a far parte grazie a un diritto ereditato dai propri maggiori assieme ai campi ed al nome. «Patria et civitas equiparantur»: l'equazione, stabilita a suo tempo da Bartolo³, viene regolarmente richiamata ancora lungo tutto il Seicento da una dottrina pratica che recepisce nel suo vocabolario l'uso di gran lunga più comune del termine nell'ambito del

³ Bartolo da Sassoferrato, *In secundam Digesti Novi partem, De verborum significatione, ad l. Urbis appellatio*, Venezia, 1585, f. 231 v., con le osservazioni di P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, I, Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 20-21.

linguaggio ordinario⁴. Certo, l'espressione si porta dietro fin dall'inizio una carica strutturale di ambivalenza, legata al diverso diametro attribuibile al concetto di «terra natale». Già Cicerone, nel fondare il concetto, affiancava alla sua «patria loci» (Arpino) una «patria iuris» o «communis» (Roma e la sua *respublica*) a cui apparteneva in virtù di un vincolo istituzionale. Naturale quindi che anche i giuristi intermedi e moderni, pur riaffermato che «patria et civitas, seu urbs, unum et idem sunt»⁵, tornino a chiedersi instancabilmente se sotto questo vocabolo «veniat totum territorium loci, in quo quis natus est, vel solus recinctus murorum, seu habitationis»⁶. È «patria», cioè, la sola città o il solo borgo che ci ha dato le origini oppure anche la «provincia» (cioè il più vasto complesso politico-territoriale) di cui essi fanno parte? E qual è, più in generale, l'ampiezza massima a cui si può estendere la qualificazione di «patria», in un ordine spaziale immaginato come una cascata di comunità di raggio crescente ricomprese l'una nell'altra ed abbracciate tutte da un ordinamento universale che i teologi considerano da sempre la «patria communis omnium»? Di fronte a questioni del genere, l'atteggiamento dei pratici è di regola prudentemente adesivo al *communis usus loquendi*: come ben dimostra per esempio Giovan Battista De Luca che, chiamato a stabilire se i cittadini di Rimini e Forlì, pur sudditi del Papa e appartenenti tutti alle Legazioni pontificie, possano considerarsi fra loro *patrioti* o *nationales*, dichiara senz'altro, Calepino alla mano, «impossibile, quod uterque locus unam patriam constitueret»⁷.

⁴ Cfr. per tutti il significato registrato dalle prime quattro «Crusche»: per le quali la patria è il «luogo dove si nasce, o donde si trae l'origine».

⁵ Così per tutti N. Losa, *Tractatus de iure universitatum*, Venezia, Ciottum, 1601, p. 30, riprendendo il Bartolo del luogo cit. alla nota 3, in cui già si rilevava la carica di ambiguità insita nel termine («tamen patriae ponitur latius quam urbis vel civitatis nomen»).

⁶ G.B. De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, vol. III, Venezia, Balleoniana, 1734, Disc. 36, p. 333.

⁷ *Ibidem*; e cfr. pure A. Calepino, *Vocabularium...*, Tusculo, Pagani, 1522, p. 256: «Patria: urbs, sive oppidum, unde orti sumus, quod patria communis omnium parens sit. Aliqui et provincia ipsa ex qua orti sumus, patria vocant. Sed improprie». Stessa ambiguità è registrata da De Luca con riferimento al termine «natio».

Strutturalmente calata, dunque, in ambiti spaziali molto ridotti, la patria dei nostri giuristi è al tempo stesso, sul piano qualitativo, ben lontana dal riconoscersi negli esigenti stilemi di quella che potremmo chiamare la patria dei letterati, degli storici o dei filosofi: intendendo con ciò tutto quel discorso di matrice umanistica che, da Bruni a Salutati, da Machiavelli a Guicciardini, celebra la patria cittadina e repubblicana come luogo tipico in cui si realizzano le più autentiche vocazioni del soggetto grazie ad una continua partecipazione alla gestione della cosa pubblica. Questo discorso, per quanto ovviamente ben noto alla cultura giuridica, non sembra aver molto influito sulla nozione di patria da essa elaborata; ché anzi, la definitiva affermazione di quegli Stati principeschi a cui anche in Italia i giuristi offrirono un contributo fondamentale sembra indurli a considerare con distacco crescente il mito ciceroniano di un *amor patriae* dal sapore libresco e ormai capace soltanto di fomentare tensioni dissolventi in seno ai nuovi domini territoriali. Un buon esempio di questo atteggiamento è offerto da quella eccezionale parodia della vita politica italiana di età barocca costituito dai *Ragguagli del Parnaso* di Traiano Boccalini – un autore, quest'ultimo, che pur avendo legato il proprio nome unicamente ad opere di carattere letterario, spese una vita intera ad amministrare le giurisdicenze minori del dominio pontificio e che può essere perciò considerato un testimone attendibile della sensibilità dei pratici del diritto⁸. Uno dei tanti episodi del libro, segnalato da Maurizio Viroli⁹, mette in effetti in scena il dialogo tra un immaginario Catone ed Apollo suo principe, sorpresi a disputare sul modo di scrivere la parola «patria» nei luoghi pubblici della città. Mentre Apollo consente che si parli di patria solo a condizione che il termine sia usato senza nessuna specifica, Catone insiste per accompagnare il sostantivo con l'aggettivo «libera», conformemente alla tradizione dell'antico patriottismo romano, giacché un uso generico della parola avrebbe il solo effetto di ingannare il

⁸ Cfr. L. Firpo, *Traiano Boccalini*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1969, pp. 10-19.

⁹ M. Viroli, *Per amore*, cit., pp. 45-46.

«volgo ignorante» per indurlo a difendere «come cosa sua propria» (anche «col sangue e colle facultadi»), una «casa» in cui ormai esso abita solo «a pigione». Un'accusa, questa, che Boccalini non considera di per sé infondata, ma di cui segnala al tempo stesso tutta la inattualità, avvolgendo l'inflessibile Catone in una nuvola di bonaria ironia e chiudendo infine l'apologo con una secca battuta di Apollo che afferma il proprio diritto ad usare la nozione di patria per chiamare il popolo alla difesa di uno «Stato del Principe» rispetto al quale non si danno più alternative di sorta¹⁰.

2. *Nel Settecento delle riforme*

Ecco: il problema che si pone al giurista della seconda età moderna è proprio quello di mettere in forma una patria nuova, una patria del principe o dello Stato, comunque collocata a un livello più alto rispetto al pulviscolo delle piccolissime patrie locali e costruita con materiali necessariamente diversi da quelli offerti da una ormai usurata retorica della libertà. Naturalmente, si tratta di una sfida che non riguarda solo l'Italia, ma la generalità di un continente europeo ovunque investito dal processo di concentrazione statale e dove il sistema delle fonti giuridiche, pur conservando tratti esteriormente medievali, va incontro ad una profonda ridefinizione su base territoriale. Non c'è dubbio, anzi, che l'area italiana arrivi assai tardi a mettere in agenda un programma del genere, a cui i giuristi francesi, tedeschi o spagnoli hanno iniziato a lavorare con impegno fin dal Cinquecento, sorretti da un approccio neumanistico alle fonti che spinge verso una loro marcata storicizzazione¹¹. A grandi

¹⁰ T. Boccalini, *Ragguagli di Parnaso, Centuria seconda*, Venezia, Guerigli, 1680, n. 31, pp. 107-109.

¹¹ Per una riflessione a scala europea sul fenomeno qui evocato cfr. per tutti I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 51 ss. («è nel '500 che tra i giuristi emerge il concetto di "patria" come comunità resa coesa dalla finalità del bene comune e dal legame (il diritto) che unisce i singoli membri: si apparteneva a una patria in quanto si sottostava

linee, comunque, la strada che la cultura giuridica si trova a percorrere è largamente comune. Essa passa attraverso la presa di coscienza che l'ubiqua vigenza del diritto romano non è più il segno di una inclusione degli ordinamenti particolari entro un ambito di appartenenza universale, ma che l'unica comunità perfetta è quella di carattere statale, il cui ordinamento – il solo davvero valido – si pone come il prodotto di una specifica cultura autoctona, costituente il patrimonio esclusivo di coloro che vivono sotto la legge di uno stesso principe. E di qui, appunto, l'emergere di una patria che non solo si proietta ben oltre le mura della singola città, ma la cui stessa coesione non è più assicurata dal vincolo corporativo o dall'esercizio di una cittadinanza «attiva», bensì dall'ossequio a un diritto territoriale riconosciuto come il corredo peculiare di ogni specifica «natio»¹². Una patria giuridica, insomma: fatta di storia, di consuetudini e d'istituzioni comuni, che modella i propri confini su quelli dei nuovi Stati nazionali-regionali e che archivia i vecchi ideali del patriottismo umanistico a favore di un più pacato senso di appartenenza istituzionale.

Una patria del genere, bisogna ammetterlo, non era facile da proporre ad una Italia sei-settecentesca non solo politicamente frammentata, ma dove gli stessi Stati regionali si caratterizzavano per un tasso di particolarismo giuridico interno estremamente elevato: molti di essi presentandosi anzi come semplici mosaici di «patrie» locali dalla spiccatissima soggettività istituzionale, tardivamente confluite sotto un unico centro giurisdizionale solo per continuare a godere della loro autonomia in un ambiente esternamente protetto e istituzionalmente garantito. Naturale, quindi, che i nostri

al complesso normativo che definiva un certo ordinamento»), nonché Id., *La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma, Viella, 2006, pp. 17-71.

¹² Così, per tutti, un precoce François Connan: «non enim aliud est patria, quam eiusdem populi natio simul congregati, iisdem legibus vivens et institutis» (*Commentarii iuris civilis* [1553], Napoli, Tivano, 1724, p. 14, cit. in Birocchi, *La formazione*, cit., p. 43).

giuristi abbiano a lungo preferito «enfaticamente il potere del principe come cemento unitario» dello Stato e come sorgente di una comune ubbidienza piuttosto che impegnarsi a costruire una problematica identità territoriale omogenea, nonostante a ciascuna delle unità statuali della penisola¹³. Anche da noi, certo, nel corso del Seicento si fa strada l'idea che ogni Stato sia ormai titolare di un proprio sistema giuridico tendenzialmente autosufficiente, e che soprattutto le cosiddette «leggi comuni» romane si debbano qualificare piuttosto come «leggi particolari di qualsivoglia principato indipendente, atteso che la loro necessaria osservanza non nasce da una sola potestà del legislatore, conforme era in tempo dell'antico romano impero, ma nasce dalla potestà diversa d'ogni principe, il quale le ha volute ricevere, e si contenta che si osservino nel suo principato, con le moderazioni che gli piacciono»¹⁴. Ma da una tale relativizzazione del diritto comune non riesce a scaturire alcun serio progetto di costruzione di una identità giuridica comune, e il prevalente orizzonte identitario del giurista continua ad essere quello di un minutissimo tessuto di «patriae singulares» ricomprese in una decina di Stati territoriali dal debolissimo profilo comunitario.

Il quadro comincia a cambiare davvero solo con i primi decenni del Settecento, quando alcuni almeno di quegli Stati iniziano a muovere i primi passi lungo il sentiero di una condensazione istituzionale che li porta a valorizzare la loro identità complessiva a detrimento sia delle comunità che li compongono sia anche di una presenza esterna, come quella della Chiesa, che da sempre ha pesantemente interferito con l'esercizio dei diritti sovrani. Lo scenario è quello del varo dei primi catasti, dei primi progetti di consolidazione, nonché dei tentativi di *mise en place* di una embrionale amministrazione esecutiva: vicende tutte che portano a guardare per la prima

¹³ I. Birocchi, *La formazione*, cit., p. 44.

¹⁴ G.B. De Luca, *Il dottor volgare* [1673], Firenze, Batelli & C., 1839, *Proemio*, p. 34: per una rilettura di questa concezione cfr. ora A. Dani, *Una immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovan Battista De Luca*, Bologna, Monduzzi, 2008.

volta allo Stato regionale italiano come a qualcosa di più che a un mero contenitore e aprono lo spazio per immaginare che dietro ad esso possa anche esistere un soggetto collettivo dotato di personalità propria. È più o meno in questo torno di anni (forse non casualmente gli stessi in cui Vico sottopone ad una critica durissima la tradizione dell'antico patriottismo repubblicano, smascherandone il carattere discriminatorio e prevaricatore¹⁵) che cominciano a circolare insistentemente, nel lessico giuridico italiano, espressioni come *ius nostrum*, *ius municipale*, *ius regni*, *leges patriae*, *patriae constitutiones*, *ius patrium*, sempre più precisamente evocative di una identità giuridica sovra-locale, di livello regionale o statale. Molte di queste locuzioni, è vero, non costituiscono certo delle novità linguistiche. Esse vengono però ora impiegate con una consapevolezza categoriale nuova rispetto agli usi precedenti; come ad esempio accade con *ius municipale*, che non identifica più solo il complesso degli *statuta* locali, ma sempre più spesso tutto il diritto autoctono dell'ordinamento statale, ed in certi casi anzi – come nel Regno di Napoli – il diritto di esclusiva fonte regia, al netto di ogni norma scritta o consuetudinaria di produzione local-cittadina¹⁶. Lo stesso vale per *ius nostrum* che, in bocca a giuristi da gran tempo inseriti nei sistemi giudiziari statuali, non evoca più né il diritto delle singole *civitates* né tantomeno quello comune-giustiniano, bensì il livello giuridico corrispondente a tutto quanto il regno o ducato. Ancor più significativa la locuzione «leggi patrie»: che nella letteratura precedente compariva per lo più ad indicare o le leggi di popoli estranei e lontani (quelle per esempio di uno straniero)¹⁷ oppure, al solito, il

¹⁵ G.B. Vico, *La Scienza Nova e Opere scelte*, Torino, Utet, 1952, p. 486: «che romana virtù dove fu tanta superbia? che moderazione dove tanta avarizia? che mansuetudine dove tanta fierezza? che giustizia dove tanta inegualità?».

¹⁶ M.N. Miletti, *Peregrini in Patria. Percezioni del «Ius Regni» nella giurisprudenza napoletana d'età moderna*, in *Il diritto patrio*, cit., p. 402, con riferimento a F. Rapolla, *Commentaria de iure regni*, Napoli, Raymondiana, 1771, vol. II, Proemium ad L. I, p. 2.

¹⁷ M.A. Pellegrini, *Consilia sive responsa*, Venezia, Deuchino & Pulciani, 1608, vol. I, f. 238 r.

diritto statuario delle singole città¹⁸, e che ora invece richiama univocamente il diritto di una patria regionale, identificata dal locutore come propria ancorché ben distinta da quella cittadina¹⁹. Ed infine «diritto patrio»: locuzione nuova per l'Italia, che si affaccia a quanto sembra tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo sul calco di una letteratura tedesca che già dal Seicento la usava correntemente come sinonimo di uno «*ius germanicum*» o «*hodiernum*» comprensivo di tutte le norme, prassi interpretative e usi giurisprudenziali di origine non-romana²⁰.

Beninteso, in Italia l'affiorare di questi usi linguistici e del nuovo senso di appartenenza da essi veicolato non costituì un fenomeno uniforme. Essi si radicarono più agevolmente laddove, per loro natura, le istituzioni statali e il diritto da esse prodotto godevano di una più evidente visibilità autonoma rispetto al tessuto giuridico locale – come tipicamente a Napoli o in Sicilia, sedi di *Regna* di antica e prestigiosa origine. Ben diversa appariva la situazione nell'ambito degli Stati a formazione cittadina: dove un soggetto esponenziale dell'unità complessiva del territorio poteva anche mancare del tutto (come nei domini repubblicani di Genova o Venezia, in cui il «principe» coincideva con un ordinamento urbano soggettivamente non diverso dalle *civitates* ad esso *subiectae*²¹) o presentare un profilo debole (così nell'esperienza

¹⁸ G.B. De Luca, *Theatrum*, cit., vol. VI, Disc. 2, n. 9, p. 7 ed. 1697: «statuta et leges patriae viri non autem mulieris attendi debent».

¹⁹ Per tutti, P. Giannone, *Istoria civile del Regno di Napoli*, a cura di A. Marongiu, Milano, Marzorati, 1970-1974, vol. I, pp. 29-30: «sopra ogni altro, da ciò [cioè dal legittimo «amor della gloria della propria nazione»] dipende in gran parte il rischiaramento delle nostre leggi patrie, e de' nostri propri istituti, e costumi».

²⁰ K. Luig, *Il diritto patrio in Germania*, in *Il diritto patrio*, cit., pp. 92-100; sulle origini dell'espressione anche H. Coing, *L'insegnamento del diritto nell'Europa dell'Ancien Régime*, in «Studi senesi», LXXXIII, 1970, p. 188.

²¹ Cfr. R. Savelli, *Che cosa era il diritto patrio in una repubblica?*, e C. Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano. Venezia e il suo Stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, entrambi in *Il diritto patrio*, cit., rispettivamente pp. 255-295 e pp. 298-353 a cui si aggiunga almeno, per Genova, R. Savelli, *Scrivere lo Statuto, amministrare la giustizia, organizzare il*

toscana, dove i Medici si erano sempre atteggiati assai più a signori della «città dominante» che a sovrani di un dominio unitario). In varie parti della Penisola, comunque, la prima metà del Settecento segnò l'emergere di una patria giuridica per l'avanti poco presente nel discorso legale italiano – una «patria iuris» non solo più ampia rispetto alla vecchia e quasi domestica «patria loci» (per esprimerci con un lessico di origine classica ben noto ai nostri dottori)²², ma anche intrinsecamente diversa da essa, in quanto tenuta insieme non da vincoli di sangue, ma piuttosto da un patrimonio giuridico-istituzionale condiviso.

Questa nuova patria, d'altra parte, viene declinata dalla nostra cultura giuridica secondo due versioni fondamentali che, per quanto spesso intrecciate e sovrapposte tra loro, vale la pena di provare ad isolare a livello analitico.

La prima di queste declinazioni ha una prevalente connotazione difensiva. Essa nasce cioè dall'esigenza, se non proprio di opporsi ai nuovi progetti riformatori, certo di incanalarli entro gli argini di una tradizione giuridica che sola può conferire loro un qualche significato. La «patria» regionale fa qui tutt'uno con un diritto autoctono iscritto nella terra, che deve essere preservato dall'attacco dello Stato proprio mostrandone l'intimo legame con la lunga sequenza delle generazioni precedenti e dunque chiamandolo a svolgere una essenziale funzione fondativa della stessa comunità territoriale. Un esempio tipico di questo approccio è costituito dal *De ortu et progressu iuris mediolanensis* di Gabriele Verri, redatto nella fase iniziale

territorio, premesso a *Repertorio degli Statuti della Liguria*, secc. XII-XVIII), a cura dello stesso, Genova, Regione Liguria, 2003, pp. 1-190.

²² Cfr. A. Von Ulcke, *De obligatione adversus patriam*, Heidelberg, Wyngaerden, 1663, poi ristampata tra gli *Analecta politica* di Pufendorf, Amsterdam, Jansson-Waesberg, 1698, pp. 20 ss., ed a questi spesso attribuita. La patria, rileva questo autore, non è solo «illa civitas, in qua fortunarum sedem quis habet», ma anche quella «in qua excepti sumus», riferendosi tipicamente al caso di Roma, che arrivò a configurarsi come la patria generale di tutti i sudditi dell'Impero. E questo permette di riferire a tale patria più vasta tutti gli obblighi classici che la letteratura giusnaturalista attribuisce al *civis* rispetto allo Stato di cui è parte.

di quelle riforme teresiane che minacciano di sconvolgere brutalmente la società cisalpina²³. Dopo aver postulato una identità «nazionale» lombarda di lunghissimo corso (il famoso «insubri sumus, non latini»), Verri ne rintraccia l'elemento coesivo in un diritto comune dato per esistente fin dall'età preromana, periodicamente dissolto e continuamente risorgente sotto nuove spoglie in ogni successiva fase della storia regionale. Le stesse *Novae Constitutiones* di Carlo V, che per gli interpreti precedenti avevano costituito l'unico testo capace di esprimere una qualche identità giuridica a carattere sovra-cittadino, costituiscono per Verri solo una delle componenti di questo ben più vasto ed antico «ius insubricum», il cui strato fondamentale è semmai costituito dallo statuto del Comune di Milano. È questo, infatti, che fin dall'età viscontea (quando i vari comuni della regione, per l'avanti indipendenti, «inito foedere in unum corpus coaluerint sub una principe urbe nostra Mediolani»²⁴) ha pacificamente funzionato come il diritto generale integrativo di tutto quanto il «Ducatus» («quid enim rationi magis consentaneum proponi potest, quam ut lex ea, quae caput tenet, ad membra quoque decurrat?»²⁵). Ecco dunque che i vari padroni succedutisi in Lombardia nel corso dei secoli, pur avendo avuto facile gioco nel privare la regione della sua «libertas», ne hanno sempre e necessariamente rispettata l'«autonomia», intesa come la facoltà degli abitanti «ut proprios magistratus haberent, propriisque legibus viverent»²⁶. Il diritto, insomma, come vera e propria «costituzione» territoriale di una patria in-

²³ Su questo testo (che s'inserisce in una nascente tradizione di opere sull'origine dei diritti patri, come quelle di Testa per la Sicilia o di Conring per la Germania), F. Venturi, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969, p. 651-652; C. Capra, *I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 52-54; G. Di Renzo Villata, *Tra ius nostrum e ius commune. Il diritto patrio nel Ducato di Milano*, in *Il diritto patrio*, cit., spec. pp. 236-243.

²⁴ G. Verri, *De ortu et progressu iuris mediolanensis*, Milano, Malatesta, 1747, p. CVI.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*, p. XXVIII.

termedia tra la singola *civitas* e la persona del principe, su cui s'incardina una potestà di autogoverno perfettamente compatibile con la soggezione alla sovranità di un terzo. Si tratta di concezione che resta sostanzialmente invariata pur nel mutare dei materiali costitutivi della «patria» di riferimento. Così, per i giuristi antiborbonici del Settecento siciliano, il primo collante dello *ius siculum* è dato da un diritto feudale a base enfaticamente pattizia, generato a sua volta dalla conquista in comune del *regnum* da parte di un'aristocrazia di guerrieri (la famosa teoria del «com-militonismo»)²⁷; per Pompeo Neri, impegnato a contrastare i liquidatori atteggiamenti della Reggenza lorenese nei confronti della tradizione istituzionale medicea, il diritto territoriale fiorentino dev'essere cercato nelle tante tradizioni statutarie locali, dalle quali estrarre induttivamente un nucleo sottostante di principi comuni²⁸; mentre nella Sardegna del periodo boginiano la «ley patria» coincide con l'insieme dei privilegi stamentiali largiti a suo tempo dai sovrani aragonesi e spagnoli, dietro i quali si organizza la resistenza aristocratica alle prime riforme sabaude²⁹. L'elemento costante è sempre una patria dal sapore tradizionale, di cui occorre anche accettare tutte le imperfezioni, come specchio di un carattere nazionale che sarebbe temerario pretendere di modificare arbitrariamente. Così la pensa, per esempio, il magistrato napoletano Niccolò Fraggianni, tipico esponente di un'aristocrazia di toga preoccupata dalle riforme di Carlo III: per il quale, riecheggiando Montesquieu, «la Padria» è tale solo finché «gli onori et il grado di libertà» di cui gode un popolo non dipendono

²⁷ A. Romano, *Definizione e codificazione dello ius commune siculum*, in *Il diritto patrio*, cit., pp. 483-506, con rinvii all'ampia bibliografia.

²⁸ M. Verga, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990; L. Mannori, *Un'«istessa legge» per un'«istessa sovranità»: la costruzione di una identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorenese*, in *Il diritto patrio*, cit., pp. 354-386.

²⁹ A. Mattone, «*Leggi patrie*» e consolidazione del diritto nella Sardegna sabauda (XVIII-XIX secolo), in *Il diritto patrio*, cit., pp. 507-538.

esclusivamente dalla «mano del principe»³⁰ – ed è appunto per questo che, rispetto a qualunque, unilaterale innovazione legislativa, è da preferire «che le cose restino come sono state, giacché tutte le parti quantunque per se sole viziose di questo gran Corpo [del Regno], si trovano già da' secoli unite et aggiustate per restarci e dipender le une dalle altre; et ogni slogamento delle medesime cagionerebbe pericolo»³¹.

Ben diverso è il tipo di «patriottismo»³² abbracciato dai giuristi schierati a fianco dei sovrani riformatori: per i quali storia e tradizione, pur rappresentando senza dubbio la base costitutiva della appartenenza allo Stato, non possono generare una patria degna di questo nome senza passare attraverso l'attento vaglio critico del legislatore. La patria si configura qui come comunità ancora in buona misura da costruire; e ciò ad opera di un progetto razionale di cui solo il principe può farsi carico. Pensiamo solo, per tutte, alle voci dei toscani Agostino Padroni e Domenico Ceri: che nell'affrontare il tema della codificazione del diritto patrio, non solo sostengono l'incontrastato primato delle leggi «costituite» dal legislatore «nazionale» su quelle semplicemente «adottate» in virtù di una distratta e spesso colpevole tolleranza, ma auspicano anche l'avvento di un «sovrano magnanimo, e valoroso», che estirpi «a viva forza», «col ferro e col fuoco», l'arbitrio dei «cabalisti», impegnandosi in una battaglia per i «codici novelli»³³ dalla quale soltanto potrà scaturire una comunità civile davvero coesa. Nel clima del *Caffè* e

³⁰ Cit. in F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'ancien Régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, Napoli, Jovene, 1996, vol. II, p. 686.

³¹ *Ibidem*, p. 1010 (entrambe le citazioni da un manoscritto della metà degli anni Cinquanta circa).

³² Vocabolo attestato in Italia a partire da Genovesi e Bettinelli, il secondo dei quali lo segnala espressamente come un neologismo: *Grande Dizionario della lingua italiana*, a cura di S. Battaglia, vol. XII, Torino, Utet, 1984, p. 846.

³³ Così, in particolare, [D. Ceri] *Prodromo all'estirpazione del pirronismo della ragion civile d'Italia*, Firenze, s.e., 1769, pp. 68-77: su questa opera V. Piano Mortari, *Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel secolo XVIII*, in «Rivista per le scienze giuridiche», LXXXIX, 1952-1953, p. 358.

dell'antiromanesimo radicale di Beccaria, la lotta per queste «novelle pandette», conformi alle «leggi, costumi, attività e indole particolare di ciascheduna nazione»³⁴, diventa la sola via per creare una patria finora del tutto mancata. Patriottismo giuridico e impegno riformatore costituiscono così due facce della stessa medaglia; e man mano che l'antico regime si approssima alla sua crisi, questo legame si fa sempre più stretto ed esigente agli occhi di tutti coloro che condividono un medesimo giudizio critico sul vecchio ordine. Si prenda ad esempio un testo paradigmatico della nostra cultura riformatrice di fine Settecento, come la celebre *Descrizione geografica e politica delle Sicilie* di Giuseppe Maria Galanti. Nelle pagine di questo infaticabile visitatore delle periferie meridionali, i vocaboli di «patria» e «nazione» (nel senso di comunità formata da tutti i cittadini del regno) ricorrono con martellante frequenza, ma sempre per denunciare quanto poco significato essi abbiano per chi vive da sempre in un mondo frammentato in micro-comunità in perpetua lotta tra loro. «Gli abitanti delle provincie si riguardano come stranieri alla loro patria»³⁵; «l'amor della patria è stato per l'addietro un sentimento straniero alla nostra nazione»³⁶ e «sconosciuto a tutti gli ordini dello Stato. Il Regno [è] dunque un composto di diverse persone nemiche tra loro, ma intente ciascuna a fare delle usurpazioni sul patrimonio della cosa pubblica»³⁷; «la provincia [...] non è patria comune a' suoi abitanti»³⁸; «noi non conosciamo altro spirito pubblico, che lo spirito contenzioso, e non abbiamo nella nostra patria altro di grande che il foro, il meno proprio a farla amare»³⁹; «abbiamo vizi troppo radicali per divenire un gran corpo, un grande stato, una grande potenza», e proprio per questo il vivere «licenziosamente» è divenuta la regola generale di

³⁴ [D. Ceri] *Prodromo*, cit., p. 68.

³⁵ G.M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie* [1786-89], Napoli, Gabinetto letterario, 1793-94, t. I, p. 270.

³⁶ *Ibidem*, Prefazione, p. XIV.

³⁷ *Ibidem*, p. 175.

³⁸ *Ibidem*, p. 361.

³⁹ *Ibidem*, p. 535.

tutti⁴⁰. Ora, per superare questo generale straniamento, far sì che «la patria ed il sovrano dive[ngano] idee sinonime e indivisibili»⁴¹ e che «i cittadini si sacrific[hino] in tutte le occasioni per la loro patria», non basta più la «dolcezza del governo» e la «moderazione dei costumi», di cui i regnanti illuminati hanno pur dato ampia prova. Occorre invece abolire senz'altro le «tante legislazioni barbare, che hanno derogato a' diritti dell'uomo», introdurre «la libertà civile de' popoli», aumentare la ricchezza e la prosperità collettiva, stabilire un nuovo sistema di pubblica educazione e insomma far sentire a tutti che «la patria ama noi» come «noi amiamo la patria»⁴². Obiettivi, questi, che difficilmente potranno essere conseguiti continuando a affidarsi semplicemente alle buone intenzioni del governo. La verità è che «noi non ancora ci abbiamo una nazione formata» perché «non abbiamo una buona costituzione civile»⁴³; termine, quest'ultimo, il cui significato, pur ancora nebuloso, evoca certamente una rifondazione dell'ordine assai più ambiziosa e radicale della semplice «riforma». Proprio questo, in sostanza, aveva inteso esprimere già qualche anno prima Gaetano Filangieri nella pagina famosa della *Scienza della legislazione* in cui, distinto il vero «amor della patria» da quella superficiale «affezione pel patrio suolo» che tutti provano per la terra dove sono nati, si era appunto interrogato sui motivi capaci di legare veramente una persona ad una grande comunità politica: fino a concludere che la riduzione del «numero di coloro che non han patria» passava necessariamente attraverso la creazione di una società giusta, egitaria ed aperta, attenta a garantire a chiunque una vita materialmente e moralmente dignitosa e nella quale inoltre ognuno fosse ammesso a partecipare all'esercizio dell'autorità, in modo tale che il naturale «amor del potere» proprio di ogni uomo

⁴⁰ *Ibidem*, p. 361.

⁴¹ *Ibidem*, p. 216.

⁴² *Ibidem*, p. 533.

⁴³ Così già nella *Descrizione dello Stato antico ed attuale del contado di Molise*, Napoli, presso la Società Letteraria, 1781, t. I, pp. 231-232.

fosse chiamato ad «invigorire», «espandere e conservare» «l'amor della patria»⁴⁴.

La progressiva scoperta, dunque, dell'esistenza di una patria più larga, coincidente con i confini dello Stato e fatta più di diritti che di doveri, aveva indotto a formulare programmi di omologazione via via più impegnativi, che alla fine degli anni Ottanta tendevano ormai a lambire i fondamenti costituzionali su cui si reggeva non solo la vecchia società cetuale, ma lo stesso sistema assoluto di governo. Le riforme avevano così finito per produrre un orizzonte d'attesa del tutto sproporzionato rispetto alle intenzioni e alle stesse capacità realizzative dei piccoli Stati italiani: il cui attivismo innovatore era stato comunque sufficiente a coagulare un variegato fronte di oppositori, tutti ormai portatori di una loro, più o meno definita, immagine della patria. L'ultimo decennio dell'antico regime si chiude dunque, dal nostro punto di vista, con un bilancio assai fluido. Attorno a chi sta ormai incubando l'ideale di una vasta patria inclusiva, dalla quale bandire una volta per tutte ogni particolarismo personale o territoriale, è tutto un fiorire di patriottismi di varia origine e fattura, in cui la domanda di autogoverno e di rinnovamento istituzionale s'intreccia inestricabilmente con la difesa di ben specifiche nicchie local-corporative (si pensi all'affascinante episodio della «Sarda Rivoluzione» del 1793-96, le cui «Cinque domande» costituiscono appunto un *mix* di ataviche rivendicazioni autonomistiche e di nuovi

⁴⁴ G. Filangieri, *Scienza della legislazione*, Filadelfia, Tipografia delle Province Unite, 1807, vol. V, p. 34. Si tratta di una concezione della patria non poi molto distante da quella fatta propria, negli stessi anni, da alcuni celebri testi alfieriani (al netto naturalmente dell'aura di astratta classicità letteraria che caratterizza questi ultimi): «così, a quella terra dove si nasce, si dà nella tirannide risibilmente il nome di patria; perché non si pensa che patria è quella sola, dove l'uomo liberamente esercita, e sotto la sicurezza d'invariabili leggi, quei più preziosi diritti che natura gli ha dato» (*Della tirannide*, in *Opere*, vol. III, *Scritti politici e morali*, I, a cura di P. Cazzani, Asti, Casa d'Alfieri, 1951, p. 56). Sul patriottismo filangieriano ampiamente V. Ferrone, *La società giusta ed equa. Repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Roma-Bari, Laterza, 2003.

fermenti costituzionali⁴⁵; o al grande dibattito che si registra nella Sicilia di Caracciolo e di Caramanico attorno al diritto pubblico della «nazione» isolana⁴⁶; o ancora ad un episodio come la congiura bolognese di Luigi Zamboni del 1790, in cui la sollevazione contro l'«insopportabile giogo» del governo pontificio è condotta in nome dell'antica patria cittadina e dei suoi conculcati diritti⁴⁷). Patrie parecchio diverse tra loro per diametro e contenuti ideologici: ma accomunate tutte da una forte caratura giuridica – al punto che la storia della loro costruzione intellettuale riflette spesso le vicissitudini subite dall'insegnamento legale nell'ambito dei rispettivi territori⁴⁸.

Alla vigilia del '96, quindi, il sistema delle patrie plurime di derivazione medievale sta dando ormai segni di crisi profonda. Come conseguenza di un avviato processo di uniformazione dello spazio statale e del parallelo sbiadire di una società di corpi che si riconosceva naturalmente in una immagine telescopica dell'ordine, il termine «patria» tende ora ad evocare un ambito di appartenenza più vasto e, insieme, più istituzionalmente conchiuso di quanto era stato per l'avanti. Siamo però nel corso di una fase di transizione dai tratti ancora molto incerti: come attestano tanto i dizionari specialistici, che ai nuovi significati continuano ad affiancare quelli più antichi⁴⁹, quanto una

⁴⁵ Su cui ampiamente I. Biocchi, *La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le «Leggi fondamentali» nel triennio rivoluzionario 1793-1796*, Torino, Giappichelli, 1992; e A. Mattone e P. Sanna, *Settecento sardo e cultura europea, lumi, società, istituzioni nella crisi dell'antico regime*, Milano, Franco Angeli, 2007.

⁴⁶ Su cui per una messa a punto recente A. Romano, *La costruzione della nazione siciliana tra polemiche parlamentari e politiche editoriali, in Nazioni d'Italia, Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento*, a cura di A. De Benedictis, I. Fosi e L. Mannori, Roma, Viella, 2012, pp. 251-266.

⁴⁷ A. De Benedictis, *Nazione per diritto delle genti: Bologna città libera nello Stato della Chiesa*, in *Nazioni d'Italia*, cit., pp. 195-215.

⁴⁸ Come si ricava con grande chiarezza dal caso sardo, in cui sono proprio le riforme dei centri universitari isolani promosse dal governo sabauda ad innescare un patriottismo giuridico per l'avanti assolutamente sconosciuto: A. Mattone e P. Sanna, *Settecento*, cit., pp. 13-104.

⁴⁹ Così (citato da Biocchi, *La formazione*, cit., p. 45) T.M. Richeri, *Dictionarium iuris civilis canonici et feudali adjectu delectu legum civilium*

sensibilità generale che non ha cessato affatto di guardare alla patria come a un microcosmo municipale, insieme umano, civile e politico, capace di appagare le esigenze del soggetto nella loro totalità (lo prova per tutti il gesuita Gian Battista Roberti che, nel contesto di una Terraferma veneta caratterizzata da una strutturale frammentarietà identitaria, con l'autorevole avallo di Rousseau, declina il paradigma ciceroniano delle «due patrie» tutto a favore di quella cittadina, come unico ambito capace d'irradiare un autentico senso di appartenenza⁵⁰).

3. *Frattura rivoluzionaria e progetto napoleonico*

Rispetto a questo scenario, il contatto diretto con la Rivoluzione risagomò così intensamente il senso della patria da portare a ritenere che prima di allora il lemma non avesse avuto alcuna «significanza reale»⁵¹. Non solo, infatti, nel linguaggio rivoluzionario l'appartenenza a una patria divenne

et feudaliūm, Torino, Tip. Regia, 1792, t. I, p. 105: «Patria triplici sensu accipitur: alia est originis, seu natale cuiusque solum, unde ortum ducit. Alia domiciliū, alia communis: haec proprie nihil aliud est, quam eiusdem populi natio simul congregati, iisdem legibus et institutis vivens».

⁵⁰ G.B. Roberti, *Dell'amore verso la patria. Trattato postumo* [primi anni Ottanta ca.], in Id., *Opere*, Lucca, Bertini, 1817, vol. III, pp. 1 ss.: «grato dunque e tranquillo albergo è quello della patria. In essa gli uomini nati fratelli, perché discesi da un solo padre, rinnovellano la loro original fratellanza» non solo nel segno di «comuni usi», «comuni piaceri» e «comuni templi», ma anche in quello di «comuni leggi ed uffici» costituenti ancora il baricentro della identità politica di ogni suo membro: «egli è vero che i sudditi, piccoli Senati delle nostre città non hanno da provvedere né alle malizie di Filippo [...] né agl'impeti di Pirro [...] Nulladimeno gli affari de' Comuni sono affidati alla lor integrità e possono anch'essi dirsi grandi, essendo relativa ogni misura della grandezza» (p. 106).

⁵¹ Così Carlo Botta nella sua dissertazione del 1797, cit. in E. Leso, *Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico del Triennio rivoluzionario 1796-1799*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere e arti, 1991, p. 386; ma tutta la parte di questo volume dedicata all'analisi del lemma e dei suoi derivati (pp. 212-219) è fondamentale per inquadrare la nuova fortuna.

d'un tratto la dimensione più essenziale e caratterizzante del soggetto in ogni aspetto della sua vita sociale e interiore (tale che gli storici della lingua rinvergono appunto nel vocabolo «patriottismo» la «sintesi della ideologia etico-politica dei democratici italiani»)⁵², ma il contenuto stesso dell'espressione mutò radicalmente: e ciò almeno sotto due profili. Da una parte, la voce si caricò infatti di una fortissima connotazione politica, tornando a designare quella comunità di cittadini attivi e partecipi che essa aveva evocato nel vocabolario del repubblicanesimo civico e saldandosi quindi inscindibilmente con termini come «democrazia», «libertà», «diritti» (si che, reciprocamente, si ritenne che essa non fosse applicabile in assenza di autogoverno: «non vi è patria dove regna un tiranno; e non sono cittadini solamente coloro che o non hanno una patria, loro dal tiranno usurpata, o non meritano di averla, per non saperla punto conoscere»⁵³); e dall'altra iniziò a venire sempre più consapevolmente riferita ad una entità per l'avanti priva di ogni rilievo istituzionale, cioè all'Italia. Benché infatti l'idea di una patria culturale italiana costituisse da sempre un elemento identitario fondamentale delle nostre élite, consegnato tra l'altro a un preciso canone letterario (fin da Petrarca i poeti si erano esercitati infatti a predicare di questa grande madre spirituale comune gli stessi attributi intimi e affettuosi tradizionalmente riservati alla patria domestica⁵⁴), l'idea di una appartenenza di questo tipo non aveva, del tutto comprensibilmente, giocato alcun ruolo nell'universo mentale del giurista; il quale la scoprì solo imbattendosi in quel nuovo soggetto collettivo costituito

⁵² E. Leso, *Lingua e rivoluzione*, cit. p. 217.

⁵³ *Ibidem*, p. 698 (dal *Termometro politico della Lombardia* del 1796).

⁵⁴ «Non è questo 'l terren ch'ì' toccai pria?/ non è questo il mio nido,/ ove nudrito fui sì dolcemente?/ non è questa la patria in ch'io mi fido,/ madre benigna e pia,/ che copre l'un e l'altro mio parente?» (*Italia mia*, in *Rime, Trionfi e poesie latine*, a cura di F. Neri, G. Martellotti, E. Bianchi e N. Sapegno, Milano-Napoli, Ricciardi, 1951, p. 186). Sulle radici letterarie del patriottismo italiano cfr. M. Sciarrini, *La «Italia natione». Le origini del sentimento nazionale italiano in età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2004.

dalla nazione rivoluzionaria. Questa identificazione della nuova patria con la «nazione», e di quest'ultima con l'Italia (documentata, com'è noto, dalla corrispondenza di alcuni patrioti fin dai primi mesi del '96) non fu dettata solo da un ovvio riflesso imitativo nei confronti della *Grande Nation*, e neppure da un complesso di altrettanto intuitive considerazioni di politica internazionale. Essa derivò in pari misura da una motivazione di ordine istituzionale. I più avveduti tra gli intellettuali democratici italiani si accorsero subito, infatti, di come la dimensione delle patrie settecentesche non fosse più compatibile con un patriottismo rivoluzionario che per la sua stessa natura avrebbe rischiato di produrre effetti micidiali se calato entro quei vecchi e angusti spazi politici. È vero, infatti – scriveva per tutti Melchiorre Gioia – che, come insegna la storia antica, nei piccoli Stati

il patriottismo è forte perché gl'interessi di cittadino tendono a confondersi con gl'interessi particolari; conviene però riflettere che gl'odi personali, la vanità, l'avarizia, l'ambizione condensate in poco spazio fanno degenerare il patriottismo in spirito di partito, e dividono i cittadini in tante fazioni. In mezzo a questi tumulti le istituzioni sociali perdono tutta la loro forza e sovente la natura reclama invano i suoi diritti. L'animosità dell'interesse, il risentimento personale colorito col titolo di patriottismo, l'orgoglio della vittoria, la disperazione di successo, la memoria delle ingiurie, il timor di nuovi oltraggi infiammano lo spirito e contribuiscono a soffocare il grido della pietà. E siccome l'odio e la vendetta consentono a soffrire purché nuociano, quindi le fazioni portano a tal grado l'accanimento che amano meglio precipitarsi nella stessa tomba colle loro rivali che loro cedere un passo volontariamente⁵⁵.

La nuova libertà, la libertà democratica e partecipativa riscoperta nel 1789, richiede insomma per sua natura di essere goduta nell'ambito di una comunità vasta e

⁵⁵ M. Gioia, *Dissertazione sul problema dell'Amministrazione generale della Lombardia: Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità dell'Italia*, in A. Saitta, *Alle origini del Risorgimento. I testi di un «celebre» concorso*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1964, vol. II, p. 57.

impersonale, affratellata sì dal sentimento della comune eguaglianza, ma la cui ampiezza sia tale da impedire ogni pericolosa commistione tra pubblico e privato: pena l'immediato scadere dell'amor di patria in quello spirito partigiano e sopraffattore che già aveva segnato il destino delle repubbliche antiche e dei comuni medievali. L'Italia dei «giacobini», in questa prospettiva, non è allora il semplice rigurgito di un mito letterario, ma il luogo proiettivo che meglio di ogni altro, in virtù della sua stessa verginità politica, può ospitare la nuova nazione dei cittadini che la rivoluzione ha generato e che per sua natura richiede d'incardinarsi in uno spazio mondo di ogni memoria delle precedenti identità particolari.

E d'altra parte, fu sufficiente ben poco tempo per rivelare quanto spaventosamente fuori portata risultasse, rispetto alla cultura politica della Penisola, un patriottismo di questo tipo, di marca almeno virtualmente «italiana». L'esperienza del Triennio rivoluzionario mostrò subito, infatti, come l'offerta dei nuovi modelli costituzionali d'oltralpe non servisse, molto spesso, che a restituire fiato e vigore a patrie dal diametro ridottissimo, che cercavano nell'occasione rivoluzionaria l'opportunità di riaffermare diritti arcaici, di cui si erano magari sentite deprivate ad opera dei sovrani riformatori. Il caso della «nazione bolognese», la cui costituzione di ben 273 articoli, modellata su quella francese dell'anno III e approvata nel dicembre del '96 col concorso di tutt'altro che sprovveduti giuristi, inaugura tradizionalmente la serie della carte scritte italiane⁵⁶, è solo l'episodio più visibile di una generale deriva centrifuga che segna nel profondo tutta la vicenda del Triennio e ne prepara il drammatico epilogo. Dietro alla teorica unità e indivisibilità delle repubbliche giacobine, fin da subito fu tutto un pullulare di minuscole patrie locali, che, come ricorderanno poi sconsolati certi osservatori francesi, «formaient des corps à part, s'isolaient, gouvernaient selon

⁵⁶ Sull'episodio cfr. per tutti M. Degli Esposti, *La Repubblica bolognese nel triennio 1796-1799 e la prima costituzione italiana*, in «Scienza e politica», XV (1996), pp. 81-100.

les règles de leurs caprices ou de leurs intérêts privés, et détournaient à leur propres usages jusqu'au produit des contributions publiques»⁵⁷; mentre i partigiani stessi del nuovo ordine si trovarono a prendere atto ben presto di come il conclamato «patriotismo» non fosse troppo spesso che un «sistema di persecuzione» contro i propri avversari, nel quale si rinnovava la «ferocità» di epoche ormai lontane, resa ora moralmente inattaccabile dal convincimento che chi agisce in nome del popolo non sia per definizione imputabile di «usurpazione» alcuna⁵⁸.

L'Italia napoleonica, l'Italia del dopo Marengo, prende le mosse proprio da questo fallimento. Fin dall'inizio, essa si assegna infatti molto lucidamente il compito di «trasformare in cittadini di uno Stato coloro che sono nati abitanti di una provincia», producendo quel «carattere nazionale», quello «spirito pubblico», quel «consenso unanime nel sentimento della propria indipendenza», come si esprime Melzi d'Eril⁵⁹, che l'esperienza rivoluzionaria aveva iscritto al primo punto della sua agenda, ma che non era riuscita a tradurre in realtà. Allo spontaneismo rivoluzionario succede ora un esplicito progetto di costruzione dall'alto di questa moderna identità nazional-patriottica. Rovesciando il paradigma del Triennio, che vedeva lo Stato nascere dalla volontà costituente della nazione, il modello napoleonico assegna ora allo Stato stesso, come soggetto originario, il compito di mettere in forma una nazione che ancora non c'è e che attende di essere generata proprio da lui. Un disegno, questo, nell'ambito del quale i giuristi sono ora

⁵⁷ Cit. in V.E. Giuntella, *La giacobina Repubblica romana. Aspetti e momenti*, in «Archivio della società romana di storia patria», LXXIII, (1950), p. 25.

⁵⁸ Così, nel 1798, di nuovo Melchiorre Gioia: *Che cos'è patriottismo?*, in M. Gioia, *Riflessioni sulla rivoluzione. Scritti politici (1798)*, a cura di P. Themelly, Roma, Archivio Guido Izzi, 1997, pp. 150 e 167.

⁵⁹ Così in un celebre discorso ufficiale del 24 giugno 1802, *I carteggi di Francesco Melzi Duca di Lodi. La Vice-presidenza della Repubblica Italiana*, a cura di C. Zaghi, Museo del Risorgimento e raccolte storiche del Comune di Milano, 1958-1964, vol. II, pp. 13-14.

chiamati ad occupare un ruolo di primissimo piano. Cooptati dallo Stato per sostenerlo in questo grande progetto di pedagogizzazione sociale, essi si vedono spalancare le porte di una sorta di grande patria burocratica, che fa di essi i naturali coadiutori del potere politico, collocandoli su una cattedra ben più alta rispetto al resto di una collettività ancora ostaggio del pregiudizio e dell'incultura, la quale dev'esser «condotta, quasi senza che se ne avved[a], alle idee che la [sua] nuova sorte richiede»⁶⁰. Imprimere negli altri «l'opinione conforme allo spirito del governo», «pareggiando i lumi della nazione con le sue circostanze»: questa, nelle parole di Romagnosi⁶¹, la funzione più alta del giurista napoleonico, come cittadino per eccellenza di quella nazione più stretta incaricata appunto di guidare tutti gli altri sulla strada della emancipazione.

Magistrati – esorta il ministro Luosi nell'atto di pubblicare il nuovo Codice civile per il Regno d'Italia –, le grandi innovazioni in materia politica e di leggi, comunque approvati dalla sapienza calcolatrice del filosofo, hanno bisogno del tempo, affinché la moltitudine resti persuasa della loro utilità. Ma voi, sacerdoti della giustizia, cui non le cieche abitudini, non un'ostinata avversione a tutto ciò che sente l'impronta della novità, ma il sentimento della prosperità nazionale, guidano nell'esercizio delle auguste vostre funzioni, non tarderete a convincervi che i principi tutelari della morale, del diritto di proprietà, della sicurezza del terzo, sono le basi principali di questa legislazione, e che desso è il più bel dono, che il Genio e la Sapienza potessero fare al popolo italiano⁶².

⁶⁰ V. Cuoco, *Programma del Giornale Italiano*, in *Scritti vari*, a cura di N. Cortese e F. Nicolini, Roma-Bari, Laterza, 1924, vol. I, p. 4.

⁶¹ G.D. Romagnosi, *Discorso su 'l soggetto e su la importanza dello studio dell'Alta Legislazione* [1812], in *Opere*, a cura di A. De Giorgi, Milano, Perelli e Mamiani, 1841-1848, vol. VII, pt. II, p. 1287.

⁶² Il testo, del 6 marzo 1806, è pubblicato in P. Cappellini, *Il codice eterno. La Forma-Codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio*, a cura di P. Cappellini e B. Sordi, Milano, Giuffrè, 2002, p. 25. Utili osservazioni sullo stesso, e sulla generale filosofia che veicola, in G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti*

4. *La Restaurazione e il ritorno alle piccole patrie*

Si trattava di una posizione eminente, e certamente gratificante per un giurista che in essa poteva trovare realizzata la sua ambizione settecentesca di collaborare col principe ad un grande disegno rinnovatore. Al tempo stesso, però, il passare degli anni non aumentò certo la capacità della nazione napoleonica di camminare con le proprie gambe. L'appuntamento con la costituzione – con una costituzione autentica e sincera, che permettesse alla nazione di affrancarsi dalla temporanea tutela dello Stato e di guadagnare un'effettiva autosufficienza – non solo non si avvicinò progressivamente, com'era stato inizialmente promesso, ma finì per essere rimandato sine die; mentre le stesse istituzioni che i giuristi furono chiamati a calare nel contesto sociale, come il codice e l'amministrazione esecutiva, a dispetto della retorica del «dono» destinata a renderle ben accette anche al di qua delle Alpi, avevano un carattere oggettivamente assai poco «italiano». La sensazione di molti, negli ultimi anni del dominio francese, è che il regime, invece che muoversi lungo la strada nazionale, stia scivolando verso una sorta di dispotismo universalistico, che non lascia spazio ad alcuna prospettiva integrante.

È indubbio perciò che la Restaurazione abbia avuto qualcosa da offrire alle élites italiane in genere e a quelle legali in ispecie. In alternativa ad una dimensione italiana dai profili ancora poco chiari e per certi versi addirittura inquietanti, essa proponeva il recupero di quelle dignitose patrie regionali sulle quali, nel corso del Settecento, i giuristi avevano tanto investito. «Invece di quel caos smisurato dell'Impero francese, ove noi stranieri ci eravamo perduti, ripassavamo nel nostro regno, piccolo sì, ma non disprezzabile per il passato, ma fecondo di speranze per l'avvenire, e sentivamo accrescersi il sentimento dell'importanza personale e del coraggio», scriveva per esempio Cesare Balbo, che propriamente giurista non era, ma che, come giovanissimo

per una storia delle codificazioni moderne, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 93-103.

referendario del Consiglio di Stato dell'Impero, del nuovo giurista napoleonico aveva condiviso negli anni precedenti tanto l'impegno quanto i dubbi e le ansie⁶³.

È anche vero, però, che le patrie a cui i nostri giuristi si trovano restituiti col 1814 presentano ora un profilo ben diverso da quello del secolo precedente. Contaminate irrimediabilmente dal contatto con un'esperienza napoleonica tanto esecrata a parole quanto assimilata nei fatti, esse sono più o meno ovunque divenute il basamento di pesanti Stati accentrati – Stati densi sia dal punto di vista normativo che amministrativo, nei quali il pluralismo che aveva caratterizzato così intensamente la loro costituzione territoriale d'un tempo non è ormai che uno sbiadito ricordo. «Sotto il nome di patria – recitano ora i dizionari legali – non deesi già intendere il Paese o la provincia, nella quale ciascuno è nato, ma bensì quella società civile a cui si appartiene come membro», ed anzi meglio, «secondo l'originario e vero significato» del termine, «lo Stato, alle cui leggi siamo soggetti ed ai diritti del quale siamo partecipi, talché il benessere di noi e degli altri cittadini [...] c'impone di promuovere i vantaggi, onde giunga ad ottenere il suo fine»⁶⁴. Per un verso, certo, questa definitiva metamorfosi semantica del lemma costituisce il punto d'arrivo di un percorso al quale il giurista ha molto contribuito e del cui esito non può dichiararsi scontento: l'identificazione tra patria e Stato segna una volta per tutte l'archiviazione di un ormai arcaico patriottismo micro-locale (che avrebbe continuato a reclutare aperti sostenitori solo tra i reazionari radicali alla Monaldo Leopardi⁶⁵) e consente

⁶³ Un utile inquadramento di Balbo dal punto di vista politico-costituzionale è offerto ora da M. Ceretti, *Per una rivisitazione critica di Cesare Balbo. Costituzione, amministrazione e opinione pubblica nel discorso di un aristocratico liberale del Risorgimento*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XCIV (2007), pp. 483-522.

⁶⁴ F. Foramiti, *Enciclopedia legale, ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiarario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno e delle genti [1838-40]*, Venezia, Antonelli, 1841-1842², ad vocem, vol. IV, p. 755.

⁶⁵ Di cui è ben noto il saggio polemico *La Patria*, in M. Leopardi, *Raccolta di dialoghi e altri scritti composti in occasione delle rivoluzioni*

di riannodare i fili con la migliore tradizione settecentesca, permettendo di riprendere quel discorso relativo a una patria regionale raccolta, ordinata e moderatamente progressista che la Rivoluzione aveva bruscamente interrotto. E tuttavia, la tessitura di un discorso del genere è ora divenuta ben più ardua di prima proprio perché gli Stati della Restaurazione si sono tutti fortemente appiattiti su un modello ordinamentale di marca francese, che lascia poco spazio alla possibilità di rivendicare tradizioni autoctone e identità differenziate. Codici e prefetti, catasti e polizie sono divenuti più o meno ovunque i pilastri di un ordine sostanzialmente uniforme, che finisce per riprodurre meccanicamente i caratteri dello Stato napoleonico fin dentro i confini di Stati come Modena o Parma, che il 1814 si è ostinato a richiamare in vita nella veste di altrettante copie miniaturizzate del grande impero francese.

In un tale contesto, le strategie retoriche a disposizione del giurista nuovamente impegnato a dar forma e credito ad una appartenenza di livello statale-regionale non sono molte. La più battuta è probabilmente quella, per così dire, della «nazionalizzazione della modernità»: consistente in sostanza nel presentare tutto il pacchetto delle istituzioni franco-napoleoniche conservate dalla Restaurazione come il prodotto di una evoluzione operante da tempo e del tutto autonomamente nell'ambito dei singoli Stati. Tale è, tipicamente, l'atteggiamento della letteratura giuridica delle Due Sicilie – fra tutte quelle preunitarie, la più compatta e orgogliosa nel rivendicare un'identità di lungo periodo al proprio ordinamento. Incardinandosi su una robusta tradizione di «*ius patrium*» settecentesco, essa sostiene esservi in sostanza piena continuità tra la Restaurazione borbonica ed il periodo murattiano e indica a sua volta in quest'ultimo il frutto maturo di una lunga battaglia modernizzatrice, avviata fin dai tempi di Carlo III contro quel «caos di elementi eterogenei che gittarono il Regno nell'abiezione» sotto la

d'Italia del 1831, Malta, Tipografia anglo-maltese, 1845, pp. 330-335, volto a negare l'identificazione nazione (italiana)-patria.

dominazione spagnola⁶⁶. Codici e amministrazione, è vero, sono stati introdotti da un principe straniero e figlio della Rivoluzione: ma il riformismo settecentesco ne aveva già preparati tutti i fondamenti, tal che – si arriva addirittura a sostenere – solo le vicende della politica hanno impedito alla dinastia «nazionale» di portare a termine l'opera⁶⁷. «Il novello codice legislativo – così (cioè quello del 1819) – conserva le buone leggi antiche» e «naturalizza le recenti istituzioni, che il progresso de' lumi e l'interesse generale imponevan fra noi»⁶⁸; istituzioni che il riformismo borbonico avrebbe compiutamente realizzato per proprio conto se «gli eccessi della rivoluzione» non avessero comprensibilmente frenato «i geni benefici del Sebeto»⁶⁹. Il governo restaurato, dunque, «cammina sotto la via del progresso e del perfezionamento sociale»⁷⁰, la stessa che è stata propria di tutta la dinastia e che si raccorda a sua volta alla gloriosa tradizione medievale; mentre la nuova legislazione, in tutto e per tutto conforme «alle abitudini, alle idee religiose, a' bisogni della Nazione napoletana»⁷¹, non fa che condensare nel «picciol libro del codice» quello stesso diritto patrio fin lì disperso in caterve di oscuri volumi⁷².

In alternativa a questo modello, è possibile invece scegliere di minimizzare i debiti della propria «patria» giuridica attuale nei confronti dell'esperienza napoleonica, per ritrovarne invece

⁶⁶ C. Marini, *Lezioni di diritto civile novissimo*, Cosenza, Migliaccio, 1830, p. 352.

⁶⁷ Così, tipicamente, nel 1826 il precettore del Duca di Calabria poteva sostenere che «l'istituzione degli intendenti avrebbe avuto luogo in Napoli prima della militare occupazione, se qualche accidente, e poi la invasione, non ne avessero impedita la gloria al vostro augusto avolo», cioè Ferdinando I (G. Capone, *Discorso sulla storia delle leggi patrie* [1826], Napoli, Porcelli, 1840, t. II, p. 215).

⁶⁸ F. Magliano, *Comentari nella prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, t. I, Napoli, Tip. del Giornale del Regno delle Due Sicilie, 1819, pp. 1-2.

⁶⁹ C. Marini, *Sul diritto pubblico e privato del regno delle Due Sicilie*, Napoli, Barone, 1848, p. 73.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 129.

⁷¹ C. Marini, *Lezioni*, cit., p. 352.

⁷² G. Capone, *Discorso*, cit., p. 169.

le radici in un Settecento illuminato sì, ma portatore di valori opposti al legicentrismo o al primato dell'amministrazione caratteristici del sistema francese. Tale la strada percorsa dai giuristi toscani: che trovano il cemento del loro «gius patrio» ottocentesco in un mito leopoldino giocato tutto sulla esaltazione dell'autogoverno locale e su una saggia giurisprudenza romanistica (non vi è codice in Toscana), integrata da una buona normativa di settore. Mentre una retorica ancora diversa è quella piemontese, centrata sulla celebrazione di una stirpe di principi naturali «che da tanti secoli regna gloriosamente tra noi»⁷³ e la cui inesausta volontà di riforma legislativa ha costituito fin dal Medioevo l'autentica ossatura di una patria pedemontana presentata come una piccola Prussia, e proprio per questo disposta ad accettare il Codice non certo come prodotto del razionalismo illuminista, ma piuttosto come strumento per «conservare l'indole pretta delle antiche istituzioni di un popolo togliendone gli errori nocivi e avviando i progressi di un benevolo incivilimento»⁷⁴.

Qui, però, ci si arresta. Se gli Stati di cui si è detto, infatti, in virtù della loro storia pregressa, potevano ancora alimentare un più o meno plausibile patriottismo giuridico, ve n'erano altri per i quali anche in astratto un effetto del genere risultava oggettivamente impensabile. Si pensi al Lombardo-Veneto, dominio esplicitamente nuovo ed a carattere del tutto convenzionale, rispetto al quale ogni eventuale richiamo a identità istituzionali preesistenti sarebbe suonato come un appello all'eversione; per non parlare degli «Stati della Chiesa» (al plurale, nella denominazione ufficiale), dove le riforme consalviane, scriveva per tutti Massimo D'Azeglio, non avendo saputo «né mantenere il buono della semi-federazione semi-anarchico-popolare degli Stati romani antichi, né prendere il buono dell'accentramento rivoluzionario moderno»⁷⁵, avevano

⁷³ F. Sclopis, *Storia della antica legislazione del Piemonte*, Torino, Bocca, 1833, p. II.

⁷⁴ F. Sclopis, *Della legislazione civile. Discorsi*, Torino, Bocca, 1835, p. 165.

⁷⁵ Cit. in E. Irace, *Tra città e province. Patrie locali nelle periferie pontificie*, in *Nazioni d'Italia*, cit., p. 219.

finito per esasperare una periferia di cui si erano cancellate le vecchie identità particolari pur non offrendone alcun surrogato credibile. Senza contare che anche le patrie esteriormente più coese ben raramente lo erano davvero per tutti – ché anzi la pretesa dei sovrani d'imporre ora un'assoluta uniformità giuridica a tutto il proprio territorio tendeva a innescare violenti moti di rigetto condotti in nome di altre, conculcate «nazioni» locali: come accade tipicamente nei rapporti tra Palermo e Napoli durante tutto il corso del cinquantennio preunitario. La nuova compattezza istituzionale degli Stati restaurati contribuì insomma a portare in piena luce la loro fragilità identitaria. Troppo «moderni» per accettare di configurarsi ancora come labili aggregati di appartenenze minori, quegli Stati erano però al tempo stesso troppo angusti e troppo legati ai ricordi del loro composito passato per riuscire a proporsi credibilmente come spazi nazionali omogenei; una contraddizione, questa, che qualunque virtuosismo retorico ben difficilmente avrebbe potuto superare.

Naturale, quindi, che anche parecchi giuristi preunitari siano tornati poco alla volta ad alzar lo sguardo verso una patria di livello non più regionale, ma italiano, come possibile base su cui innestare un corrispondente, e più funzionale, ordinamento nazionale. Certo: almeno fino al 1848 il contributo della scienza giuridica alla formazione di un discorso nazional-patriottico di questo tenore fu sicuramente di molto inferiore a quello prodotto da intellettuali di altra natura: nel senso che l'Italia risorgimentale, come soggetto almeno virtualmente politico, venne impastata assai più con materiali letterari, storiografici o artistici che specificamente giuridici. Il che, però, meglio che come un segno di debole italianismo da parte della categoria, va letto piuttosto come conseguenza di un tipo di sapere, quale quello giuridico, che per sua natura si esercita essenzialmente su ordinamenti già costituiti o almeno in via di costituzione effettiva: cosa che, nel caso italiano, avvenne solo col '59-'60. Prima di quel momento, a ben guardare, l'unico modo con cui la scienza giuridica avrebbe potuto contribuire in modo davvero diretto alla creazione di un'Italia che ancora non c'era sarebbe stato quello di promuovere lo sviluppo di una giurisprudenza

nazionale decisamente extralegislativa, magari a base romanistica, come quella di cui la Scuola Storica aveva gettato le basi in Germania, e che fosse quindi capace d'imporsi trasversalmente nell'ambito dei vari ordinamenti della penisola. Un'alternativa del genere, però, ben difficilmente avrebbe potuto metter radici in un'Italia di primo Ottocento in cui per la quasi totalità dei giuristi liberali una patria era libera proprio in quanto dotata di codici e di costituzioni scritte. L'apporto della dottrina alla costruzione della nuova nazione non va quindi cercato tanto sul terreno della tecnica giuridica quanto, proprio all'opposto, nel suo accettare di proiettarsi fuori dal proprio ambito specialistico per dar vita a quel che di recente alcuni storici hanno definito un discorso «eclettico». Ciò che accade infatti sempre più spesso col procedere verso il '48 è d'imbatterci in giuristi che cercano di far sentire la loro voce fuori dall'abituale cerchia degli addetti ai lavori, avvicinandosi a quel nuovo pubblico generalista che proprio in questi anni, come altrove in Europa, si sta costituendo anche nel nostro Paese e che rappresenta il primo, vero nucleo di quella nazione autocosciente destinata ad affermarsi sul piano politico nel periodo immediatamente successivo. È a questo pubblico ormai sempre più sovraregionale che, in una prospettiva insieme «colta, erudita e insinuante»⁷⁶, s'indirizzano personaggi come Romagnosi e Sclopis, Forti e Valerio, Montanelli e Panattoni, Mancini e Pisanelli, per presentare e discutere (pur entro gli stretti limiti, ovviamente, consentiti dai regimi della Restaurazione) i problemi generali legati allo Stato, al diritto e alle regole della convivenza in genere. Ed è appunto entro questo ambito discorsivo – in cui il diritto s'intreccia continuamente con la storia, con la comparazione, con la filosofia, con la letteratura o con la «statistica» – che prende forma poco alla volta un embrione d'Italia giuridica; e ciò senza ubbidire ad alcun disegno a priori, ma lungo le linee di un dibattito variegato, che porta i giuristi dei vari Stati ad incontrarsi entro uno spazio nuovo. Chi si muove lungo

⁷⁶ Così, tipicamente, il manifesto d'apertura de «La Temi» – la rivista legale italiana certamente più rappresentativa del clima culturale che stiamo qui evocando – I (1847), fasc. I, p. 2.

queste coordinate, d'altra parte, non pensa affatto all'Italia come a una patria sostitutiva rispetto a quelle «speciali» a cui ognuno si ascrive – ché anzi «la mia patria» e «la comune nostra patria» sono, ancora una volta, due livelli di appartenenza naturalmente complementari⁷⁷. «La patria è come la famiglia – scriveva Cesare Balbo –, un nome indeterminato che può estendersi più e meno, e sempre rimane intero in ogni sua parte. Famiglia de' figliuoli è quella del padre; famiglia è quella più lontana e più numerosa dell'avo e del bisavo e di qualunque ascendente che eserciti l'autorità paterna. Così succede della patria, che ciascuno ne può avere diverse, per così dire di diverso grado, comprese l'una nell'altra»⁷⁸. La proposta che verso gli anni Quaranta comincia dunque ad emergere sul piano istituzionale è quella di una patria italiana a carattere enfaticamente plurale, concepita come un fascio di comunità – statali, provinciali e municipali – tenute insieme da un modello costituzionale autoctono, basato sul recupero della tradizione comunale italiana e centrato sulla ricerca di soluzioni giuridiche parimenti rispettose della «autonomia» (parola-chiave del linguaggio di questa stagione) di ognuno di questi livelli. A seconda dei contesti, perciò, il riferimento alla «comune patria» che compare così sovente nei documenti quarantotteschi, se spesso evoca l'Italia come organismo pluristatale, talvolta ricorre per indicare uno solo di questi Stati, in quanto composto anch'esso di tante piccole patrie local-cittadine⁷⁹. È qui che prendono forma dunque i progetti

⁷⁷ Così, per un esempio a caso, F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, Torino, Pomba, 1840, vol. I, pp. 37 e 189.

⁷⁸ C. Balbo, *Della patria*, in Id., *Pensieri ed esempi. Opera postuma*, Firenze, Le Monnier, 1856, p. 66.

⁷⁹ Cfr. per es. il preambolo dello Statuto toscano del 15 febbraio (segnalato in questo senso da Bambi, *La «patria»*, cit., p. 138): «Noi Leopoldo II [...] Dal giorno in cui piacque alla Divina Provvidenza che Noi fossimo chiamati a governare uno Stato distinto per tanta civiltà e illustrato da tante glorie, la concordia non mai smentita e la fiducia che in noi posero i Nostri amatissimi popoli formarono sempre la gioia del Nostro cuore e la felicità della comune patria». Il testo dello Statuto fu preparato da una commissione di liberali locali, tra cui spiccavano l'avvocato Leopoldo Galeotti, il professore di diritto civile Pietro Capei e il *grand commis* Leonida Landucci.

giuridici forse più originali del nostro Risorgimento – come quello del codice nazional-federale di Ludovico Bosellini, espressione concreta della «romanità attuata» del diciannovesimo secolo e destinato a integrare, proprio come l'antico «gius commune», i diversi codici «parziali» degli Stati regionali⁸⁰; o come i tanti disegni di organizzazione federal-municipale di sapore giobertiano dei vari Galeotti, Farini, Montanelli o Ricci, che trovano il loro fulcro nell'idea di una «unità organata» o di una «unità nella varietà»⁸¹.

Si trattò dell'ultimo, importante tentativo di rilanciare quella concezione di una patria a cerchi concentrici che affondava le sue radici in tutta la vicenda pregressa della penisola – tentativo fragile, certo, in quanto fondato sulla fiducia di poter arrivare a costruire una nazione senza Stato, affidandone la coesione al semplice sentimento identitario dei suoi membri; ma anche momento di non ritorno per una cultura giuridica che sta ormai imparando a ragionare in termini italiani. Il drammatico fallimento dell'esperienza quarantottesca si incaricò di dimostrare quanto un patriottismo di questa natura appartenesse ormai a un passato irrecuperabile e spianò la strada ad una nuova percezione della patria, ora identificata senza più incertezze con un ambito di appartenenza univocamente nazional-italiano. All'altezza del '59 i giuristi si sono ormai persuasi che chi «am[a] la comune patria, la sua dignità, la sua grandezza» non può non convenire che «niuna cosa come la diversità di legislazione [...] potrebbe riuscire più pregiudizievole a quella unificazione morale e politica, cui tendono le membra

⁸⁰ L. Bosellini, *Del gius comune e dei Codici, in relazione alla nazionalità*, in «La Temi», I (1848), pp. 129 ss.

⁸¹ Un esempio per tutti, offerto dall'ultimo autore citato – l'avvocato livornese Giuliano Ricci, autore di un volume dal titolo davvero emblematico dell'atmosfera del tempo: *Del Municipio considerato come unità elementare della città e della nazione italiana*, Livorno, Meucci, 1847 – secondo il quale la stessa lotta per la libertà nazionale è stata ingaggiata per garantire una piena autonomia e sicurezza delle patrie locali: «gli italiani ad alta voce e concordi invocano l'unione e la indipendenza della patria loro, perché ed in quanto i loro municipi non possono vivere vita piena e perfetta senza unione al di dentro, e indipendenza al di fuori» (p. 434).

sparte di questa grande e sventurata nazione»⁸². Anche tutti coloro – e sono molti – che all'indomani dell'unità ritengono «l'accentramento francese» quanto mai inadatto alla «patria nostra»⁸³ non esitano a collocare in un forte «centro nazionale l'adempimento di quel sublime anelito verso una patria non circoscritta al campanile, non estesa soltanto alla nazione regionale, e avente per confine i mari e le Alpi, per nodo la favella di Dante, per seggio la città due volte regina del mondo»⁸⁴. «Ogni Paese della penisola – scriverà infine Pasquale Stanislao Mancini all'indomani della pubblicazione dei codici del '65 – ha fatto olocausto sull'altare della patria comune delle sue particolari istituzioni ed usanze, talvolta di tradizioni care e gloriose, quasi sempre di locali interessi». «L'unità giuridica» ha così coronato «l'unità politica», integrando una delle «condizioni essenziali che accompagnano il politico mutamento avvenuto nella patria nostra»⁸⁵. Il lemma è giunto così a compimento della sua parabola pre-moderna ed entra in una fase ormai del tutto nuova della sua storia.

⁸² O. Regnoli, *Sulla formazione di un nuovo Codice civile italiano e sulla convenienza di alcune leggi transitorie*, Genova, Tip. della Gazzetta dei Tribunali, 1859, p. 9.

⁸³ G. Montanelli, *Dell'ordinamento nazionale*, Firenze, Tip. Garibaldi, 1862, p. 24.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 2.

⁸⁵ P.S. Mancini, *Prefazione a Annali della giurisprudenza italiana*, I (1866-1867), t. I, pp. VII-VIII.